

CAMERA DEI DEPUTATI N. 937

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BETTIOL FRANCESCO GIORGIO, MANCINI, BELTRAME, CORBI,
FIOREANINI GISELLA, INVERNIZZI, MERIZZI, NICOLETTO, SPALLONE**

Annunziata il 5 giugno 1954

Modifiche al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e alla legge n. 2359 del 25 giugno 1865

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella seduta del 9 agosto 1951 veniva presentato alla Camera dei Deputati il disegno di legge n. 2140, ad iniziativa del Ministro del tempo, onorevole Aldisio (Norme modificative ed interpretative al testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933) avente tra l'altro due articoli, il 9 ed il 12, di notevole importanza per l'economia montana.

Avendo la Commissione dei Lavori pubblici, investita dell'esame del disegno di legge, riconosciuta quasi unanimemente la necessità di una rapida discussione ed approvazione dei due articoli, si procedeva, per iniziativa parlamentare, allo stralcio dei medesimi dando vita alle proposte di legge n. 2412 e n. 2622.

Lo scioglimento anticipato del Senato non consentì di definire la materia. Essendo il problema sempre attuale e presente a tutti coloro che vivono vicini alle popolazioni montane e conoscono i problemi inerenti alle grandi derivazioni idroelettriche, all'inizio dell'attività di questa legislatura esso è stato riportato all'attenzione della Camera con le proposte di legge di iniziativa dei deputati Valsecchi e Bettiol Francesco Giorgio.

D'altronde, gli onorevoli senatori, rammaricati di non essere riusciti a discutere la

proposta di legge a loro trasmessa e posti di fronte all'attesa delle genti montane di veder urgentemente riconosciuto il loro diritto ad un compenso che le risarcisse, almeno in parte, dei danni che la installazione degli impianti provoca alla loro economia, hanno approvato una loro proposta di legge che disciplina solo quest'aspetto del problema.

Né poteva la Camera dei Deputati assumersi la responsabilità di un rinvio a causa della incompletezza della proposta, cosicché unanimemente la VII Commissione lavori pubblici approvò la proposta di legge del senatore Benedetti ed altri, diventata in data 27 dicembre 1953 legge della Repubblica Italiana.

Ora, se con tale approvazione i comuni montani del bacino imbrifero e gli altri rivieraschi godranno di un sovraccanone annuo di lire 1300, che i concessionari di grandi impianti dovranno pagare, dal 1° gennaio 1954, per ogni chilowatt di potenza avuta in concessione, il problema degli espropri ai fini degli impianti è rimasto insoluto.

A questa lacuna vuole ovviare la presente proposta di legge.

Ognuno avvertirà l'estrema importanza e l'improrogabilità di dare una migliore re-

golazione alla materia, in quanto le norme vigenti sulle espropriazioni per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali anche per l'insensibilità dell'industria elettrica, pongono gli espropriati nella impossibilità di sostituire, ai loro beni primitivi, altri beni economicamente equipollenti.

Questo il dramma di tutti i giorni di intere popolazioni del Cadore e della Carnia, del Chiavenasco e della Valtellina, della Valcamonica e di altre cento valli ancora, nelle quali l'esodo dei montanari assume aspetti sempre più impressionanti, anche a causa delle espropriazioni.

Onorevoli colleghi, in molti convegni di valle o di zona della montagna, dalla Conferenza dell'Arco Alpino, al più recente convegno tenutosi a Roma dai rappresentanti dei comuni ed enti montani, i montanari, unanimemente, hanno richiesto la nostra azione legislativa per impedire che le concessionarie elettriche continuino indisturbate la loro politica di spogliazione della montagna. Più presto noi raccoglieremo questo appello angoscioso, prima avremo riparato ad una grave ingiustizia e soddisfatta un'aspettativa che non è solo delle genti montanare, ma di tutta la Nazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il concessionario di grandi derivazioni d'acqua per la costruzione di impianti idroelettrici è tenuto a sostituire le proprietà immobiliari, che saranno espropriate per la costruzione stessa, con altra proprietà immobiliare unitaria di valore equivalente se trattasi di terreni e per vani corrispondenti nel caso di fabbricati, sita possibilmente nello stesso bacino imbrifero o in territori immediatamente contigui.

Il progetto di massima deve indicare il modo con il quale il richiedente intende provvedere alla sostituzione. Ove tali indicazioni manchino, la domanda è irricevibile e, ove siano incomplete, l'Ufficio del Genio civile assegna un termine non superiore ai 30 giorni per il completamento. La inosservanza di tale termine importa il rigetto della domanda. Il progetto esecutivo deve contenere i particolari necessari per la sostituzione delle proprietà immobiliari espropriate.

L'obbligo della sostituzione viene meno nel caso che l'espropriato non accetti il terreno offertogli. In questo caso l'indennità di espropriazione deve essere calcolata tenendo conto del turbamento che la perdita dei terreni arreca all'economia delle aziende di cui essi fanno parte e dovrà essere notevolmente superiore al prezzo di mercato corrente nella zona. Analogo criterio va applicato per gli immobili espropriati a scopo di costruzione di impianti a deflusso naturale e di linee elettriche.

Ove l'installazione degli impianti per il trasporto dell'energia danneggi in maniera

continuativa le colture preesistenti, come il bosco e le piante da frutto in genere che non potranno più coltivarsi su tutta la fascia sottostante, il concessionario ha l'obbligo di corrispondere all'interessato una indennità annua pari alla perdita del reddito.

Nei casi di controversia sulla equivalenza della proprietà oppure sulla misura della indennità di cui sopra, deciderà un collegio arbitrale nominato a termini di legge con veste di arbitro amichevole compositore.

ART. 2.

In deroga degli articoli 48 e 49 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per cause di pubblica utilità, l'indennizzo proposto dalle perizie di ufficio non sarà depositato dall'espropriante alla Cassa depositi e prestiti, ma sarà versato direttamente alla ditta espropriata a titolo di pagamento provvisorio, restando fermo per le parti il diritto a interporre ricorso, davanti all'autorità giudiziaria competente, avverso la stima fatta dal perito dell'Ufficio e avverso la liquidazione delle spese.

ART. 3.

È fatto obbligo al concessionario di risarcire adeguatamente i danni arrecati a terreni e fabbricati da fenomeni idrogeologici, attuali e potenziali, che si possono verificare lungo le sponde del bacino.

Nel caso di svuotamento parziale o totale dei bacini, incombono al concessionario i seguenti obblighi:

a) risarcire i danni che la massa d'acqua provoca lungo il suo corso alla proprietà privata;

b) per salvaguardare la salubrità della zona, provvedere alla necessaria opera di bonifica igienico-sanitaria con l'obbligo di risarcire danni nel caso che gli abitanti lungo le rive dei bacini siano costretti ad allontanarsi per le conseguenti esalazioni nauseabonde e malsane.

ART. 4.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 47 del testo unico dell'11 dicembre 1933, n. 1775, le concessioni di acqua per uso potabile possono essere accordate senza obbligo di indennizzo agli utenti preesistenti qualora la portata che viene sottratta agli utenti stessi non superi il 10 per cento della portata annua media concessa.